



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Ufficio

loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Cl. 7.10.5/2022/SEG_2/1532

Pr. 619/22

Spett.le
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA E VAS
va@pec.mite.gov.it

Spett.le
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile
Direzione Ambiente e risorse idriche
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali
regione.marche.valutazamb@emarche.it

Oggetto: [ID: 8953] (V00925) Procedura di V.I.A./PNIEC, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Nuovo gruppo di generazione e pompaggio denominato "VALCIMARRA II". Proponente: Enel Produzione S.p.A.– **Conferma contributo/parere conclusivo**

Si fa riferimento alla nota di codesta Regione Marche-Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali (Prot. 557843 del 09/5/2024), acquisita al prot. del Parco al n. 5028 del 09/05/2024, con la quale si chiede un ulteriore contributo degli Enti interessati in riferimento al procedimento in oggetto a seguito delle ulteriori controdeduzioni redatte da ENEL in riferimento ai pareri espressi dai suddetti Enti.

Nelle controdeduzioni Enel risponde puntualmente alle osservazioni del Parco (oltre a quelle di altri Enti) che avevano già portato all'espressione del parere negativo conclusivo di questo Ente prot. n. 2211 del 27/02/2024 riguardo alle opere in oggetto.

In proposito, ad integrazione di quanto già evidenziato nel suddetto parere, si premette innanzitutto che le norme di tutela del Parco Nazionale, in particolare la L n. 394/1991 e smi e, relativamente alla Rete Ecologica Europea "Natura 2000", il D.P.R. n. 357/1997 e smi, dettano il principio di precauzione che deve governare l'operato degli Enti, dovendo essi avere la certezza che l'intervento proposto non pregiudicherà l'integrità del sito.

Infatti, l'art. 6 par. 3 della Direttiva dell'Unione Europea 92/43 "Habitat" (da cui discende il DPR n. 357/1997 e smi) specifica anche che *“Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”*.

Ciò stante, dall'esame delle ulteriori controdeduzioni redatte da ENEL, non si rilevano elementi tali da fornire certezze sull'assenza di potenziali rischi per la tutela degli ecosistemi del bacino del Fiastrone e del torrente Fiastrone, ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, della ZPS IT5330029 “dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore” e della ZSC IT5330017 “Gola del Fiastrone”; il Fiastrone attraversa anche la zona 1 "ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale" di cui al D.M. 03.02.1990. Il quadro descritto, con un costante e massiccio rimescolamento di acque tra due bacini con caratteristiche ambientali e di tutela diversi tra loro, appare molto complesso, con numerose variabili ambientali e biologiche difficilmente prevedibili in maniera certa e con potenziali effetti che possono interagire tra loro e con altri eventi come i cambiamenti climatici in corso. Nel merito, si riportano di seguito le ulteriori controdeduzioni riferite al Parco dei Sibillini (in corsivo) e le relative osservazioni di questo Ente:

Punto 4.1

Dopo aver riportato letteralmente le motivazioni addotte dall'Ente si afferma: *“...1. Attualmente non si hanno evidenze della presenza nell'alto bacino del Chienti di specie aliene potenzialmente nocive per la biodiversità del Parco Nazionale, che non siano già diffuse anche negli ambienti acquatici del Parco stesso, inclusi nell'area di potenziale influenza del progetto. Allo stato dei fatti il rischio di introduzione nel Parco di specie acquatiche aliene provenienti dall'alto Chienti-Polverina è inesistente.*

In proposito si ritiene che la descrizione della situazione attuale non costituisca una garanzia sulla impossibilità di future alterazioni nel sistema biologico del bacino del Chienti.

2. la Normativa attualmente in vigore non è diversamente permissiva rispetto all'immissione di specie aliene in relazione al regime di protezione del territorio, ma è ugualmente severa su tutto il territorio; ne deriva che, in termini potenziali, Parco Nazionale e alto Chienti-Polverina sono ugualmente tutelati nei confronti dell'esposizione al rischio di eventuali nuove introduzioni/dispersioni di specie aliene; un rischio che, lo si ribadisce, non è concreto, considerata la situazione di fatto attuale.

I due bacini differiscono significativamente non solo per il grado di tutela ambientale, ma anche per le caratteristiche biologiche e ambientali; il bacino del Chienti, in particolare, comprende ambiti antropizzati, agricoli e zootecnici molto più ampi rispetto al bacino del Fiastrone.

3. i due sottobacini sono già comunicanti attraverso il reticolo idrico, nel punto di confluenza naturale del t. Fiastrone con il Chienti.

La naturale comunicazione dei due bacini nel punto di confluenza non produce un rimescolamento delle acque, molto più a monte, in corrispondenza del lago del Fiastrone.

4. attraverso il collegamento naturale tra i due sottobacini e dunque vettori biologici quali pesci e crostacei o anche attraverso altri vettori, quali gli uccelli acquatici o l'uomo stesso, la biodiversità del torrente Fiastrone è già esposta a potenziali nuove introduzioni eventualmente provenienti dal sottobacino comunicante e lo è da sempre.

La diffusione di organismi tra i due bacini può avvenire allo stato attuale mediante processi lenti nell'ambito delle normali dinamiche ecologiche; il massiccio e rapido rimescolamento delle acque potrebbe accelerare significativamente tali processi, causando possibili e imprevedibili squilibri ecologici.

5. il rimescolamento delle acque dei due invasi di Polverina e Fiastra non espone dunque il torrente Fiastrone emissario ad un nuovo rischio di inquinamento biologico.

Come già ampiamente evidenziato, si ritiene che tale affermazione non sia adeguatamente supportata da dati scientifici certi, i quali, peraltro, sarebbero comunque condizionati dalla complessità del sistema ambientale influenzabile in maniera imprevedibile dalla combinazione di innumerevoli variabili.

Riguardo ai possibili effetti combinati con futuri scenari legati ai cambiamenti climatici, in merito alle possibilità di dispersione di specie aliene nuove nel torrente Fiastrone emissario, e dunque nella Riserva Integrale e nella ZSC, si osserva e sottolinea che i cambiamenti climatici non sono vettori diretti di specie aliene ma, tutt'al più, possono favorire l'adattamento e la dispersione di specie aliene più adatte a sopportarne gli effetti – desertificazione, aumento delle temperature, eventi meteorologici estremi (siccità, alluvioni, incendi): rispetto a questi ultimi il progetto proposto in questa sede ha un impatto in forte controtendenza, affermandosi come forma efficace di adattamento e mitigazione dei CC. Il progetto infatti agisce anche come strumento di adattamento agli effetti dei CC, favorendo condizioni di stabilità termica e di disponibilità idrica e, in questo senso, sfavorendo l'acclimatazione di specie aliene più adattabili, in concorrenza competitiva con le specie già presenti. Preso atto

che è stato comunicato l'avvio del procedimento in oggetto dal MASE e dalla Regione Marche con note acquisite al prot. del Parco rispettivamente ai nn. 10297 del 07/10/2022 e 10371 del 11/10/2022...

Se a livello generale la produzione di energia rinnovabile contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nel caso in questione, a livello locale, si ritiene che i rischi ambientali siano superiori a tale beneficio, dal momento che gli ecosistemi interessati dal progetto ricadono in ambiti tutelati, a livello nazionale e comunitario, in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale, con particolare riferimento agli ecosistemi e alla biodiversità.

Punto 4.2

Enel riporta le seguenti controdeduzioni: "...Le oscillazioni giornaliere del livello dell'acqua nei bacini rientrano nei limiti di minima e massima regolazione già concessi ed in esercizio; le oscillazioni di progetto non riguardano una fascia sublitorale diversa da quella già coinvolta dalle oscillazioni di livello che si realizzano attualmente (peraltro ben maggiori di quelle indicate, in quanto relative all'esercizio dei soli impianti di produzione).

Ciò premesso, si precisa nuovamente che nei due invasi di interesse la disamina dell'ornitofauna presente ha fatto rilevare l'assenza di casi critici e dunque l'assenza del rischio concreto di impatto su specie eventualmente nidificanti.

Non esistono sul Polverina e sul Fiastra, nell'ambito della fascia sublitorale già sottoposta ad oscillazioni di livello (la stessa di progetto), siti elettivi di nidificazione di specie ornitiche, tantomeno che siano di interesse conservazionistico.

Il parere negativo su questo punto si basa su un'esigenza di salvaguardia generale e non sito-specifica e specie-specifica, nell'ambito del caso in studio: il riferimento generico a "specie di uccelli attualmente nidificanti entro il perimetro dello specchio d'acqua in numero limitato, nell'area protetta" è l'espressione di un'esigenza di salvaguardia della biodiversità certamente condivisa in termini generali anche dallo scrivente, ma non ascrivibile ad un rischio concreto in questo contesto particolare.

Si fa, inoltre, notare che, in termini teorici la frequenza giornaliera delle oscillazioni pone rischi inferiori per la salvaguardia della nidificazione/riproduzione delle specie acquatiche a riproduzione sublitorale; il cambiamento continuo di livello entra, infatti, nella routine delle popolazioni selvatiche che si adattano alle condizioni ambientali normali, evitando la fascia soggetta ad oscillazione e cercando un sito più sicuro, in grado di promettere condizioni favorevoli più stabili, per la deposizione. A rappresentare una minaccia per l'efficacia della

riproduzione di una popolazione selvatica è piuttosto il manifestarsi di eventi eccezionali, repentini e inattesi, caratteristiche del tutto opposte al regime di gestione degli invasi proposto dal progetto...”.

In proposito si ritiene che le ampie oscillazioni giornaliere del livello idrico costituiscano un fattore di perturbazione ambientale innaturale e molto più rapido rispetto alle attuali oscillazioni di esercizio dei due bacini le quali, benché più ampie, avvengono in maniera più lenta consentendo un maggiore adattamento degli organismi viventi quali invertebrati, anfibi, pesci e uccelli. In ogni caso, nel rispetto della L. n. 394/1991 e s.m.i., anche le attuali oscillazioni di esercizio dovrebbero essere adeguate, nei tempi e nei modi, qualora dovessero costituire dei rischi per la fauna tutelata nell'area protetta.

Punto 4.3

Nelle controdeduzioni si afferma: “...*Riguardo al tema dell'inquinamento delle acque, non risulta, anche dai dati ARPAM, che sussista un rischio concreto per il torrente Fiastrone emissario. L'ipotesi di blocco del sistema in presenza di sversamenti accidentali nell'alto Chienti, veicolabili al Fiastra e dunque al t. Fiastrone emissario, è stata proposta rispondendo ad un'eventualità specifica paventata dal Parco, come atto estremo di difesa, sebbene una tale evenienza si dimostri del tutto remota ed accidentale, in assenza concreta di un rischio permanente, e non rilevante quanto invece l'evidenza reale delle situazioni locali e dei fatti.*

Relativamente alle eventuali misure di mitigazione che verrebbero adottate qualora, in fase di esercizio, si registrassero parametri indicativi di decadimento della qualità delle acque dei bacini interessati e del T. Fiastrone, preme fare presente quanto segue:

- 1. in base agli studi e approfondimenti svolti non sussistono rischi concreti per la qualità delle acque degli ambienti acquatici in area vasta, che siano ascrivibili al progetto. Non esistono parimenti rischi per la conservazione della biodiversità in tali ambienti;*
- 2. il monitoraggio delle acque, coerentemente con gli obiettivi per cui sarà svolto, consentirà di rilevare eventuali criticità in relazione alla qualità delle acque degli invasi;*
- 3. nel caso remoto in cui una contaminazione (criticità) dovesse pervenire agli invasi ed essere rilevata, grazie al monitoraggio continuo periodico, è previsto che il sistema cautelativamente possa essere bloccato;*
- 4. ulteriori approfondimenti sull'entità e sull'origine di tali criticità potranno essere svolti dagli enti competenti;*

5. in base agli esiti degli accertamenti potranno essere studiate misure di mitigazione a carico del proponente, di concerto con l'autorità competente, che potranno comprendere a titolo esemplificativo non esaustivo interventi locali di riqualificazione ecologica/ambientale/faunistica...”.

Le osservazioni sopra citate parlano di possibilità remota di un'eventuale contaminazione delle acque senza tuttavia poterla escludere categoricamente.

Inoltre, in caso di contaminazione delle acque, questa sarebbe rilevata dal monitoraggio periodico della qualità delle acque che però ha una frequenza temporale che non consente un tempestivo rilevamento del potenziale inquinamento e altrettanto immediato blocco dell'impianto; tale situazione potrebbe comportare una diffusione delle sostanze inquinanti ben prima che esse vengano rilevate.

Inoltre nel caso della presenza di criticità sembra che attualmente non siano previste misure di mitigazione in quanto si afferma che “...*ulteriori approfondimenti sull'entità e sull'origine di tali criticità potranno essere svolti dagli enti competenti... e...in base agli esiti degli accertamenti potranno essere studiate misure di mitigazione a carico del proponente...*” .

Quindi, in caso di inquinamento si dovranno studiare, approfondire, e valutare eventuali misure di mitigazione invece di intervenire tempestivamente con un piano d'intervento già pronto.

In base alle considerazioni sopra esposte si conferma che il progetto non garantisce la certezza che non possano prodursi effetti negativi sulle aree della Rete Ecologica Natura 2000 interessate e pertanto non viene rispettato il fondamentale principio di precauzione posto alla base della gestione delle aree tutelate (art. 6 par. 3 della Direttiva dell'Unione Europea 92/43 "Habitat").

Con la presente, pertanto, si conferma il Parere conclusivo negativo di questo Ente prot. n. 2211 del 27/02/2024, il quale deve intendersi integrato sulla base anche delle considerazioni di cui alla presente nota, espresso per quanto di competenza relativamente al procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art.13 della L.394/1991 e s.m.i. (nulla osta), in merito all'intervento in oggetto nell'ambito della procedura di V.I.A./PNIEC, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.i:nm.ii.

Cordiali Saluti

I Funzionari tecnici

Dott. Geol. Maurizio Piccini


Firmato digitalmente da
Maurizio Piccini
Data e ora della firma: 17/05/2024 12:20:55

Dott. Alessandro Rossetti

 ALESSANDRO
ROSSETTI
17.05.2024 11:29:03
GMT+01:00

Il Direttore

D.sa Maria Laura Talamè

 Talame' Maria
Laura
17.05.2024
10:31:12
GMT+00:00